STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
«CULTURA & MOTORSPORT»

1. Costituzione, denominazione e sede

1.1. È costituita l'associazione denominata

«CULTURA & MOTORSPORT»

(più avanti chiamata per brevità Associazione). L'Associazione può assumere nella propria denominazione l'acronimo «ETS» o la locuzione «Ente del Terzo Settore», successivamente all'iscrizione nel RUNTS, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 117/2017 («CTS»).

1.2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano (Mi). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

1.3. L'Associazione ha durata illimitata.

2. Finalità

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2. L'Associazione, nel suo fine aconfessionale e apartitica, si prefigge di valorizzare, sviluppare e promuovere il patrimonio culturale e del paesaggio, attraverso l'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione di eventi e iniziative a carattere socio-economico, culturale e turistico, sfruttando gli asset del territorio lombardo con particolare orientamento a quello Motoristico Sportivo e a alle profonde radici storico-testimoniali del territorio, la riconosciuta unicità e bellezza artistica dei suoi beni culturali, patrimonio non della sola Lombardia ma dell'intera nazione e in molti casi anche dell'umanità, con particolare attenzione al Motorsport e all'Autodromo di Monza.

2.3. Le attività dell'Associazione sono rivolte agli associati e ai terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. Attività di interesse generale

3.1. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 co. 1, lett. F del CTS);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1, lett. D del CTS);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 co. 1, lett. I del CTS).

3.2. Per la realizzazione delle suddette attività, l'Associazione si propone tra le altre cose:

- favorire l'instaurarsi di una rete operativa sul territorio lombardo al fine di realizzare sinergie stabili per la promozione della cultura, della storia, delle tradizioni, dell'economia, del lavoro e dello sport;
- promuovere l'evento "Anello della Regina" in occasione dl GP F1 di Monza;
- promuovere altri eventi e manifestazioni, produrre e diffondere materiali multimediali;
- avvalersi di soggetti privati i quali svolgeranno le opportune attività in piena autonomia, nel rispetto delle direttive fissate con la stessa Associazione, assumendosi i costi organizzativi e sollevando l'Associazione da qualsiasi onere economico.

4. Attività diverse da quelle di interesse generale

4.1. È escluso l'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se non secondo criteri e nei limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. Attività di raccolta fondi

5.1. L'Associazione può esercitare le attività di raccolta fondi e le iniziative previste dall'art. 7 del CTS, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

5.2. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate in base all'art. 7 del CTS.

6. Associati

6.1. L'Associazione è composta da un numero non inferiore a tre persone fisiche. Se il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione si scioglie se non si è trasformata in altro ente del terzo settore, chiedendone l'iscrizione all'apposita sezione del registro.

6.2. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

6.3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda dell'interessato. La decisione è comunicata all'interessato e annotata

nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e comunicarla all'interessato entro 30 giorni. L'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.4. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

6.5. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali gravi all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

6.6. Possono altresì aderire altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro.

7. Diritti e doveri degli associati

7.1. Gli associati sono obbligati ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a versare la quota associativa eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo.

7.2. Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Possono intervenire all'Assemblea se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e, se in regola con i versamenti delle quote associative, votare e accedere alle cariche associative. Hanno inoltre diritto ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

7.3. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

7.4. È espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

8. Funzionamento e organi dell'Associazione

8.1. L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente statuto, in conformità al CTS e, per quanto ivi non previsto, dalle disposizioni del Codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

8.2. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, quando nominato.

8.3. L'Assemblea può adottare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione.

8.4. Le deliberazioni degli organi associativi, adottati in conformità al presente statuto, vincolano l'Associazione e tutti gli associati.

8.5. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dell'Organo di controllo che svolga l'attività di revisione legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

9. Assemblea

9.1. L'Assemblea è composta dagli associati, in conformità ai requisiti previsti dal presente statuto e dalla legge. Ogni associato, persona fisica o ente, dispone di un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare per iscritto secondo quanto previsto dall'art. 24 del CTS.

9.2. L'Assemblea si svolge e decide nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali.

9.3. L'Assemblea, convocata in sede ordinaria, indirizza l'attività dell'Associazione ed in particolare:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) determina i compensi dell'organo di controllo;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, nei casi previsti dal presente statuto;

f) approva gli eventuali regolamenti;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.4. L'Assemblea, convocata in sede straordinaria:

h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

9.5. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o l'Organo di controllo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

9.6. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio direttivo o, in subordine, da un altro associato designato dai presenti.

9.7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso (contenente ordine del giorno, luogo ed ora dell'adunanza) comunicato agli associati, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, via PEC, e-mail, lettera, raccomandata o applicazioni di messaggistica. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello

stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le deliberazioni a cui partecipano (o sono informati) tutti gli associati.

9.8. L'Assemblea può tenersi mediante mezzi di telecomunicazione; il voto può essere dato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9.9. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei votanti; quelle dell'Assemblea straordinaria devono essere approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

10. Consiglio Direttivo

10.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), nominati dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

10.2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni (sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica) e sono rieleggibili. La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito. Le dimissioni dei consiglieri hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, ma il numero dei Consiglieri deve essere reintegrato alla prima Assemblea utile. Resta fermo che, nel caso in cui sia venuta a mancare -per qualunque ragione- la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede assembleare, deve essere convocata d'urgenza un'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

10.3. Se l'Assemblea non ha già deliberato in proposito, il Consiglio provvede a nominare al suo interno il Presidente e, eventualmente, un Vicepresidente (che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento), o altri Delegati determinandone le funzioni ed i poteri, anche di rappresentanza.

10.4. Al Comitato direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio;

c) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione e sulle esclusioni degli associati;

d) su delega dell'Assemblea, può modificare lo statuto nel caso di adeguamenti a norme di legge o a richieste formulate in sede di iscrizione al RUNTS;

e) determinare eventuale quota associativa annuale;

f) provvedere alla gestione dell'Associazione per il perseguimento degli scopi previsti dallo statuto;

g) provvedere a quanto previsto negli altri casi disciplinati dal presente statuto.

10.5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

10.6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 dei componenti ne facciano richiesta. Le convocazioni possono essere effettuate mediante qualunque mezzo, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le decisioni del Comitato Direttivo potranno essere adottate anche mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta.

10.7. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati in una successiva riunione dello stesso.

11. Presidente e rappresentanza

11.1. La rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

11.2. Il potere di rappresentanza spetta inoltre agli altri membri del Consiglio Direttivo cui siano stati delegati funzioni e poteri, nei limiti di quanto deliberato.

11.3. Il potere di rappresentanza include quello di nominare procuratori speciali e/o ad lites.

12. Organo di controllo e revisione legale dei conti

12.1. L'Assemblea può liberamente nominare un organo di controllo; la nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

12.2. L'organo di controllo è composto da un unico membro (monocratico) che non può essere un associato né un volontario e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

12.3. L'organo di controllo esercita i compiti e le funzioni previste dall'art. 30 del CTS. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

13. Volontari

13.1. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

13.2. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

13.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per la spesa prestata, preventivamente

concordate con il Consiglio Direttivo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo comunque quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

13.4. Coloro che prestano attività di volontariato saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

13.5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui all'art. 17 del CTS.

14. Patrimonio

14.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento e svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali ad esempio quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

14.2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15. Bilancio e libri associativi

15.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

15.2. Il Consiglio direttivo tiene le scritture contabili e redige il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del CTS. Il bilancio o rendiconto deve essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione entro la fine del mese di maggio di ciascun anno o, comunque, in tempo utile per effettuare il deposito presso il RUNTS nei termini di legge.

15.3. L'Associazione deve tenere i libri obbligatori previsti dall'art. 15 del CTS, a cura degli organi ivi indicati. Gli associati possono consultare tali libri, con congruo preavviso, ed estrarne copia, previo rimborso delle relative spese, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

16. Scioglimento e liquidazione

16.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Con la deliberazione di scioglimento devono essere nominati uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità ritenute più opportune e con l'osservanza delle indicazioni formulate dell'Assemblea.

16.2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del CTS, ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

17. Rinvio

17.1. **Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al CTS e al Codice civile.**







